

Codice A1816A

D.D. 5 aprile 2019, n. 1052

**R.D. 523/1904 - P.I. 6217 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica e consolidamento soletta di copertura sul rio di Ripoli nel Comune di Dronero (CN).
Richiedente: DIMAR S.p.A.**

In data 18/02/2019 la società DIMAR S.p.A. con sede in Cherasco (CN), Fraz. Roreto Via Cuneo n. 34, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica e consolidamento soletta di copertura sul rio di Ripoli nel Comune di Dronero (tra i lotti censiti al C.T. al Fog. 22 nn. 990, 1090, 333 e Fog. 16 nn. 1059 e 239) consistenti in:

- demolizione della soletta in c.a. esistente e sostituzione della stessa con solette in c.a. prefabbricate rimovibili dotate di chiusini di ispezione;
- asportazione del materiale litoide per il ripristino della sezione di deflusso esistente con trasporto a discarica;
- realizzazione di area di calma presso l'imbocco del tratto tombinato.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Paolo Sacco in base ai quali sono descritti i lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Si ritiene che per tali lavori di manutenzione idraulica, su tratto di corso d'acqua pubblica privo di sedime appartenente al Demanio pubblico dello Stato, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Dronero (pubblicazione n. 263/2019 dal 26/02/2019 al 13/03/2019) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio di Ripoli.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);

- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società DIMAR S.p.A. con sede in Cherasco (CN) ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica e consolidamento soletta di copertura sul rio di Ripoli nel Comune di Dronero nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La ditta autorizzata è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
6. la ditta autorizzata dovrà comunicare a questo Settore preventivamente l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art .5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore

Arch. Diego Dalmaso